

NORME DISCIPLINARI DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Edizione 15 marzo 2011

Art. 1 - Doveri e obblighi generali

Le Società affiliate, i tesserati e gli organismi soggetti all'osservanza delle norme della F.I.W.H. dovranno mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della correttezza etica, morale e materiale in ogni rapporto di natura associativa, sociale, economica e sportiva.

I dirigenti, i soci e i tesserati saranno tenuti a presentarsi agli organi competenti se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare.

A tutti i soggetti tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito associativo, nonché di fare comunicati o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari.

Tutti i comunicati ufficiali e i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta alle società e/o agli interessati, si considerano conosciuti e ritirati, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

Tutte le Società, i Dirigenti e i Tesserati per poter accedere o appellarsi ad un qualsiasi giudizio di giustizia ordinaria deve farne richiesta ed ottenere autorizzazione scritta dalla Presidenza F.I.W.H.

Art. 2 - Illecito sportivo

Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, i quali compiano o consentano che altri, a loro nome o nel loro interesse, commettano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

I dirigenti, i soci e i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo saranno puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di anni tre.

In caso di pluralità di illeciti, ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara sia stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica sia stato conseguito, le sanzioni saranno aggravate.

Art. 3 - Responsabilità delle persone fisiche e delle società

Le persone indicate negli articoli precedenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società saranno ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni ascritte alle società medesime.

L'atleta che funge da capitano della squadra in una determinata gara sarà ritenuto responsabile, ai sensi delle presenti norme, dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara, compiuto da atleti della sua squadra, non individuati. Tale responsabilità verrà meno nel momento in cui venga individuato l'autore dell'atto.

Le società rispondono anche a titolo di responsabilità oggettiva o presunta, nei casi previsti dalle presenti norme.

La mancata conoscenza dello Statuto, delle norme associative e dei regolamenti vigenti, non può essere invocata in ogni caso e per alcun effetto a propria discolpa.

Art. 4 - Responsabilità delle società in particolare

Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme associative e sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.

Agli stessi effetti disciplinari le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie.

Le società prima calendariate rispondono, inoltre, del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco o delle disposizioni vigenti in impianti sportivi pubblici o privati. La mancata richiesta di intervento della forza pubblica, quando necessaria, comporta un aggravamento delle sanzioni.

Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio.

Art. 5 - Responsabilità della società per la prevenzione e per i fatti violenti

Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione o a causa di una gara, da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone. La responsabilità è esclusa quando il fatto è estraneo a motivi connessi alla gara.

L'effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire, per l'Organo disciplinare, elemento valutativo al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni.

LE SANZIONI

Art. 6 - Sanzioni inerenti alla disputa delle gare - Provvedimenti disciplinari

La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di:

- **0 - 10**

o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole.

La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità accertata dei fatti risulti a carico di entrambe.

La violazione delle norme del Regolamento, che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma precedente e la penalizzazione di un punto in classifica generale, se non viene preannunciata, con fondati motivi, dalla Società, la rinuncia a disputare la gara.

Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi competenti stabilire se, ed in quale misura, essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli organi competenti possono:

1. dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
2. adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara per una od entrambe le Società;
3. ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Fuori dei casi indicati, gli organi competenti, quando ricorrano estremi di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara atleti non tesserati, squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

La posizione irregolare degli atleti di riserva, trascritti nelle liste, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara, nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara medesima.

Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico degli atleti nei seguenti casi:

1. le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti dell'arbitro di parte (cronometristi), ove previsti;
2. le altre infrazioni ed obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

Non si applica la sanzione disciplinare prevista nel caso in cui l'identità dell'atleta sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per l'identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.

Art. 7 - Sanzioni a carico delle società

Le società che si rendono responsabili della violazione delle norme dello Statuto, delle norme associative, regolamentari e di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

1. ammonizione;
2. ammenda;
3. ammenda con diffida;
4. penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si palesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
5. retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
6. esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione;
7. non assegnazione o revoca del titolo Provinciale o di vincente del campionato o del girone di competenza o di ogni altra competizione o manifestazione ufficiale;
8. non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Art. 8 - Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati

I dirigenti, i soci e i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme associative, dei regolamenti o di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

1. ammonizione;
2. ammonizione con diffida;
3. ammenda;
4. ammenda con diffida,
5. inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno agli organi F.I.W.H., a ricoprire cariche associative e a rappresentare le società nell'ambito associativo, indipendentemente dall'eventuale rapporto professionale, ove previsto;
6. squalifica per una o più giornate di gara;
7. squalifica a tempo determinato.

Il provvedimento si applica anche ai fatti di condotta violenta commessi da tesserati e atleti all'interno degli impianti sportivi e di giuoco.

In caso di illecito sportivo, l'Organo disciplinare può prendere in considerazione, qualora lo ritenga tale da giustificare una diminuzione della sanzione, la circostanza che il dirigente, tecnico, atleta o tesserato, ammettendo la propria responsabilità, fornisca un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, ovvero per portare a conoscenza e alla ricostruzione del fatto stesso e/o all'identificazione dei responsabili.

I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati e atleti, deliberati o ratificati dagli organi competenti, hanno valore di squalifica o inibizione ufficiale. Solo l'organo che ha deliberato o ratificato il provvedimento può, a richiesta motivata della società, modificare lo stesso.

Le ammonizioni e le squalifiche inflitte dagli organi competenti in campionati, tornei o manifestazioni, si dovranno scontare nelle rispettive competizioni salvo quanto previsto nei Regolamenti Organici Disciplinari.

Ai fini dell'applicabilità, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara corrisponde uguale provvedimento dell'Organo competente, salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti, si annullano al termine di ogni singola stagione sportiva. Le medesime ammonizioni si annullano, anche nel corso della stessa annata sportiva, quando gli atleti interessati vengano trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato e girone.

Al tesserato espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società dovrà automaticamente essere applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi competenti, salvo quanto previsto dai rispettivi regolamenti tecnici o quando i

citati organi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave in base al rapporto di gara. Nel caso di espulsione per doppia ammonizione, fatto salvo quanto vigente nei regolamenti tecnici di ogni disciplina sportiva, al tesserato sarà inflitta la sanzione di due ammonizioni; al portiere, ove previsto, espulso dal campo per fallo da ultimo uomo, sarà inflitta la sanzione di due ammonizioni.

Art. 9 - Sospensione cautelare

Gli Organi competenti possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è in corso un procedimento disciplinare.

Art. 10 - Inasprimento delle sanzioni - Recidività

La società o il tesserato, che dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione prevista dai regolamenti vigenti e/o dalle normative associative o statutarie, commette altra della medesima gravità nella stagione sportiva in corso, sarà sottoposto ad aggravamento della sanzione.

Spetta all'organismo competente fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari.

Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

Art. 11 - Esecuzione delle sanzioni

Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati dovranno essere scontate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale.

L'atleta squalificato per una o più giornate di gara, dovrà scontare la sanzione nelle gare ufficiali della società per la quale ha disputato la gara quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari.

Nel caso di annullamento della gara, l'atleta dovrà scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Nel caso in cui la società rinunci a disputare una gara alla quale il proprio tesserato squalificato non avrebbe potuto prendere parte, per effetto della squalifica stessa, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata e il tesserato dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

I Dirigenti e i Tecnici colpiti da sanzioni o provvedimenti disciplinari a termine, non potranno, per tutta la durata della squalifica o inibizione, svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare, essendo loro preclusa, in occasione delle medesime, la direzione della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta inasprimento della sanzione.

Le sanzioni deliberate dagli organi competenti sono immediatamente esecutive, anche se contro di esse venga presentato reclamo.

Art. 12 - La riabilitazione

I tesserati e atleti nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari dagli Organi competenti, potranno essere riabilitati dal Presidente F.I.W.H. che potrà avvalersi di competenti e qualificati pareri, a seguito di loro istanza, quando ricorrano particolari condizioni d'ordine morale, associativo e sportivo.

GLI ORGANI DISCIPLINARI

Art. 13 - Gli Organi disciplinari

Tali organi agiscono in piena autonomia. I supporti tecnici e materiali sono assicurati dalla

F.I.W.H. ed ai cui organi spetta l'esclusiva competenza per la nomina dei medesimi.

I componenti degli Organi disciplinari potranno essere sollevati dall'incarico, nel corso della durata del mandato, solo su loro richiesta o per comprovata irregolarità di funzionamento dell'organismo. In particolare, la decadenza dall'incarico sarà pronunciata, con le stesse modalità previste per la nomina, nei confronti dei Giudici Sportivi o dei membri di organismi collegiali che non esercitino le funzioni loro assegnate, senza giustificato motivo, per oltre tre sedute dell'organismo cui sono preposti.

Gli Organi disciplinari sono:

1. Il Giudice Sportivo, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni promosse nell'ambito F.I.W.H.
2. La Commissione Disciplinare di 1^a Istanza, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni promosse nell'ambito F.I.W.H.
3. La Commissione Disciplinare di 2^a Istanza, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni promosse nell'ambito F.I.W.H.

Art. 14 - Il Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, nominato per ogni stagione sportiva dalla F.I.W.H., giudica in primo grado sulle sanzioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali.

1. Il Giudice Sportivo giudica in primo grado sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi del vigente R. O. di giuoco.

Il procedimento è instaurato:

d'ufficio, e si svolge essenzialmente sulla base dei documenti ufficiali (rapporto dell'arbitro, dei guardalinee, del commissario o dell'osservatore di campo, ove previsti);

2. Il Giudice Sportivo giudica in primo grado sulla posizione irregolare degli atleti che hanno preso parte a gare.

Il procedimento è instaurato:

- **d'ufficio**, sulla base delle risultanze dei rapporti ufficiali di gara;
- **su reclamo**, che deve essere preannunciato entro le 48 ore del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e della relativa tassa devono essere trasmesse entro il quinto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara medesima.

Il Giudice Sportivo delibera con l'assistenza, a titolo consultivo, di un rappresentante del Settore Tecnico Arbitrale e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Giudice Sportivo supplente, che viene nominato annualmente con lo stesso procedimento con il quale viene nominato il giudice titolare. Al Giudice Sportivo supplente può essere delegata, dal Giudice Sportivo titolare, la competenza su particolari manifestazioni nell'ambito dell'attività.

Art. 15 - Le Commissioni Disciplinari di 1^a e 2^a Istanza

Le Commissioni Disciplinari di 1^a e 2^a istanza, nominate per ogni stagione sportiva dalla F.I.W.H., sono composte dal Presidente della Commissione e da due componenti. In caso di assenza o impedimento di uno dei membri designati, a procedimento iniziato, il Presidente può richiederne la sostituzione con altro componente.

Alle riunioni delle Commissioni Disciplinari, se richiesto, partecipa, a titolo esclusivamente consultivo, il rappresentante del Settore Tecnico Arbitrale designato dalla stessa.

1. Commissione Disciplinare di 1^a istanza

La Commissione Disciplinare di 1^a istanza giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni

del Giudice Sportivo di 1° Grado, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Società, sui casi di illecito sportivo, nonché sulle violazioni dei regolamenti vigenti e di ogni altra violazione associativa.

Il procedimento è instaurato su reclamo o esposto della Società che deve essere proposto e presentato **entro i cinque giorni successivi** alla data in cui è pubblicato il provvedimento. Il reclamo o l'esposto deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

2. Commissione Disciplinare di 2ª istanza - Ultimo grado

La Commissione Disciplinare di 2ª istanza giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di 1ª istanza.

Il procedimento è instaurato su reclamo della Società che deve essere proposto e presentato entro i **cinque giorni successivi** alla data in cui è pubblicato il provvedimento di 1ª istanza. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 16 - Reclami di parte e ricorsi

Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dalle citate norme, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.

Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi diretti, compreso l'interesse in classifica.

Tutti i reclami e i ricorsi dovranno essere inviati con le motivazioni, dalle parti interessate, all'Area Tecnica Federale a mezzo celere (fax o e-mail), nei termini fissati. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

La controparte ha diritto di inviare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di presa visione del reclamo, esposto, ricorso o della pubblicazione della delibera sui Comunicati Ufficiali.

I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla tassa prescritta. Nel caso di mancato invio della tassa, l'organo cui è stato proposto il reclamo dovrà far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito alla società).

La inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituirà motivo di inammissibilità del reclamo e ne precluderà l'esame. Irregolarità procedurali, che rendano inammissibile il reclamo, non potranno essere sanate con i reclami avanzati in successiva istanza.

Tutti i termini previsti dalle presenti norme sono perentori.

La F.I.W.H. ha facoltà di consentire straordinarie modalità procedurali con riduzione dei termini previsti, dandone preventiva comunicazione agli Organi competenti e alle parti, nei casi particolari in cui esigenze associative, sportive ed organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti.

Le parti avranno facoltà di non dar seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare degli atleti. Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, saranno restituite o accreditate. Saranno invece trattenute in ogni altro caso.

L'organo deliberante potrà liquidare le eventuali spese del procedimento, ponendole a carico

della parte soccombente.

Art. 17 - Svolgimento dei procedimenti

Le decisioni delle Commissioni disciplinari dovranno essere prese a maggioranza relativa. Il Presidente della Commissione dirige la riunione e ne regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal componente più anziano in carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. In caso di parità di voti prevarrà la decisione di chi presiede la Commissione.

Le delibere dovranno essere motivate e, nella loro integrità, rese note a mezzo di comunicato ufficiale.

Agli Organi disciplinari sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento.

E' diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli istituiti presso il Giudice Sportivo.

In tutti i casi in cui è disposta la convocazione delle parti, esse potranno farsi assistere, previa autorizzazione, da consulenti di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un consulente per ogni parte.

Le persone che ricoprono cariche od incarichi nel Comitato Provinciale, Regionale o Nazionale F.I.W.H. e gli arbitri in attività, non potranno rappresentare le parti in procedimenti che si svolgano dinanzi agli Organi disciplinari.

Nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi disciplinari, i rappresentanti e i consulenti delle parti dovranno essere muniti di delega, salvo il caso che la rappresentanza della società sia assunta direttamente dal Presidente della stessa.

E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta una decisione definitiva.

Art. 18 - Mezzi di prova e formalità procedurali

Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

Si svolgono sulla base dei documenti ufficiali: rapporto dell'arbitro/i, dei cronometristi, dell'eventuale commissario di campo, dell'eventuale osservatore di campo e, se richiesti, da supplementi di rapporto. Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e del pubblico. I rapporti dell'arbitro/i e dei cronometristi ove previsti, prevalgono su quelli dell'eventuale commissario o osservatore di campo in relazione ai fatti contestualmente rilevati, fatta eccezione per quanto attiene al comportamento del pubblico. Il rapporto dell'arbitro/i prevale su quello dei cronometristi ove previsti, in relazione ai fatti da entrambi rilevati. Nel caso di influente discordanza tra i rapporti dell'arbitro, dei cronometristi ove previsti, dell'eventuale commissario od osservatore di campo, o in caso di loro genericità o indeterminatezza, gli Organi disciplinari possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto ed anche disporre la convocazione, restando vietato ogni contraddittorio tra le parti. Ove dall'esame dei documenti ufficiali, gli organi competenti rilevino violazione di qualsiasi disposizione associativa, trasmettono gli atti alla F.I.W.H. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Gli Organi disciplinari hanno, altresì, facoltà di utilizzare quale mezzo di prova il modulo sottoscritto dall'arbitro (se previsto), riprese televisive o filmati di altro genere che offrano garanzia tecnica e documentale, qualora questi testimonino soggetto diverso, dall'ammonito o espulso, che abbia effettivamente commesso l'infrazione, e/o altri fatti connessi al corretto comportamento di tesserati e sostenitori.

Art. 19 - Procedimento di prima istanza

Avverso le decisioni del Giudice Sportivo di primo grado e relative alle sole infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le società ed i loro tesserati potranno presentare reclamo alle Commissioni Disciplinari aventi giurisdizione per i campionati di competenza. Il reclamo dovrà essere proposto e motivato entro i **cinque giorni** successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la delibera che si intende impugnare.

Alla Commissione Disciplinare di 1ª istanza non potrà essere richiesto procedimento d'urgenza nel caso di sanzioni che comportino la squalifica per due gare, o sanzioni minori, salvo il caso che il provvedimento di squalifica sia stato deliberato nei confronti di soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l'inflazione.

Art. 20 - Procedimenti di ultimo grado

Avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di prima istanza è ammesso reclamo alla Commissione di 2ª istanza - ultima istanza. Il procedimento è instaurato:

Su reclamo di parte, che dovrà essere inviato entro il **quinto giorno** successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di delibera per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il quinto giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione, le parti, se autorizzate, hanno diritto di presa visione dei documenti ufficiali. La relativa richiesta dovrà essere inviata entro tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante dovrà inviare all'organo competente la tassa prevista.

La Commissione Disciplinare di 2ª istanza, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di seconda istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante o di interessati al reclamo. Se rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del reclamo in seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di seconda istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione disciplinare di prima istanza, per un nuovo esame nel merito. Analogamente procede se rileva che l'organo prima istanza non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione, ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio.

Ove il Presidente della Commissione, esaminando preliminarmente il reclamo, rilevi una insanabile causa di inammissibilità o di improcedibilità, la dichiara, dandone comunicazione alla parte proponente a mezzo della segreteria, salvo il giudizio definitivo della Commissione.

Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo della precedente istanza. Il Giudizio emesso in seconda è ultima istanza è inappellabile.

Art. 21 - Revocazione

Tutte le decisioni adottate dagli Organi disciplinari, inappellabili o divenute irrevocabili, potranno essere, in qualsiasi momento, impugnate per revocazione dinanzi alla Commissione Disciplinare di 2ª istanza se:

1. siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
2. si sia giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
3. la parte non abbia potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui;
4. sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si sia potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure siano sopravvenuti, dopo che la decisione sia divenuta inappellabile, fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia;
5. sia stato commesso un errore di fatto nel precedente procedimento.

Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultimo grado.

- APPENDICE - REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 1 - Tasse e Ammende

-per ogni tessera mancante di giocatori o dirigente

€15.00

-mancanza nominativo dirigente accompagnatore	€15.00
-mancata iscrizione o firma del dirigente accompagnatore sulla lista	€15.00
-mancanza o inidoneità palline e per ogni pallina	€15.00
-mancanza bevande all'Arbitro	€15.00
-mancanza bevande squadra ospite	€25.00
-distinte giocatori non regolamentari o incomplete	€15.00
-1 ^a ritardata presentazione liste	€20.00
-1 ^a ritardata presentazione in campo	€20.00
-2 ^a e successive ritardate presentazione liste	€20.00
-2 ^a e successive ritardate presentazione in campo	€20.00
-1 ^a rinuncia con preavviso	€25.00
-2 ^a e successive rinunce con preavviso	€30.00
-1 ^a rinuncia senza preavviso	€40.00
-2 ^a rinuncia senza preavviso	€50.00
-spostamenti gare	€35.00
-minimo ammende varie per gara	€15.00
-massimo ammende varie per gara	€155.00

Le tasse o ammende dovranno essere versate obbligatoriamente al termine della Stagione in modo cumulativo sul C/C Federale.

Il mancato versamento comporterà la non ammissione alla Stagione successiva.

Art. 2 -Trasferimenti

Sono ammessi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) che il trasferimento sia effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Per ogni singolo giocatore è autorizzato un solo trasferimento per stagione sportiva.

Nel caso di ritiro della Società durante lo svolgimento del Campionato, Torneo o Manifestazione, i giocatori da essa tesserati possono richiedere il trasferimento ad altre Società affiliate alla F.I.W.H. previa autorizzazione.

Art. 3 - Accertamenti

La F.I.W.H. si riserva il diritto di accertare d'ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della regolarità del tesseramento. Per eventuali falsificazioni o manomissioni delle tessere dei giocatori o per trasferimenti irregolari, si procederà nei confronti della Società responsabile con i relativi provvedimenti e, se del caso, con l'esclusione dalla manifestazione in corso.

I provvedimenti relativi contemplanò:

1. perdite delle partite disputate dal tesserato irregolare alla Società che lo ha utilizzato;
2. squalifica per 6 mesi al tesserato irregolare;
3. inibizione per 2 mesi al Presidente della Società per non aver effettuato gli opportuni accertamenti.

Art. 4 - Affiliazione

Possono partecipare a campionati, tornei o manifestazioni Società regolarmente affiliate ed i cui atleti e dirigenti risultino tesserati per la competente stagione sportiva secondo le norme e modalità dei successivi articoli.

All'atto dell'iscrizione ai Campionati o Manifestazioni, le Società dovranno **provvedere obbligatoriamente all'affiliazione annuale** alla F.I.W.H. e al pagamento delle rispettive quote associative.

Art. 5 - Tesseramento

Le Società potranno impiegare un numero illimitato, sino all'ultima giornata di campionato (salvo diverse disposizioni), di dirigenti, tecnici e atleti.

Art. 6 - Liste ed identificazione di giocatori e dirigenti

Il Dirigente Accompagnatore, o in sua vece il Capitano della Società, dovrà presentare all'Arbitro, in duplice copia, almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio gara (dopodiché saranno applicati le sanzioni previste), la lista dei giocatori corredata dalle tessere associative/assicurative e dai documenti di identità (o fotocopie degli stessi -sia in copia

conforme che autenticate dal Presidente dell'ASD), per il riconoscimento degli iscritti da parte del/i Direttore/i di Gara. Il numero di tessera associativa e del documento di identità andranno trascritti obbligatoriamente sulla distinta di gara e presentati in originale al Direttore di Gara per il riconoscimento.

Sulla lista dovranno essere chiaramente indicati in modo leggibile tutti i dati richiesti, i nominativi dei giocatori, l'anno di nascita, il punteggio di ogni giocatore attribuitogli dalla Commissione Medica, il numero della tessera associativa FIWH e/o documento d'identità, il Capitano e il Vice Capitano, il Dirigente Accompagnatore ed i nominativi delle altre persone autorizzate ad entrare sul terreno di gioco.

Tale lista, firmata obbligatoriamente dal Dirigente Accompagnatore o dal Capitano in sua vece, comprende, oltre alle persone autorizzate, un massimo di n° 16 giocatori con numerazione.

Nel caso in cui i giocatori di riserva non vengano iscritti nella lista sarà preclusa alla Società la possibilità di effettuare sostituzioni.

Le liste dovranno essere compilate su moduli forniti dalla F.I.W.H. o comunque autorizzati.

La gara non potrà essere disputata con un numero di giocatori inferiore a 3.

Art. 7 - Giocatori

Ogni giocatore dovrà essere regolarmente tesserato dalla Società alla F.I.W.H. per l'anno in corso; il riconoscimento sarà effettuato dall'Arbitro, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6 R. O.

Per i Campionati o Manifestazioni a più gironi gli atleti sono vincolati per la Società con la quale disputano la prima partita, salvo quanto disposto dal precedente art. 2 "Trasferimenti".

I giocatori possono essere tesserati e partecipare alle gare per Società iscritte in Campionati, Tornei o manifestazioni differenti.

Le eventuali sanzioni disciplinari, inflitte da parte degli Organi competenti sportiva in relazione alle gare disputate, verranno scontate esclusivamente nelle rispettive competizioni.

Per ogni tessera associativa/assicurativa mancante sarà applicata la sanzione pecuniaria eventualmente prevista.

In nessun caso l'Arbitro autorizzerà l'inizio della gara a quei giocatori sprovvisti di documento di identità (o fotocopie degli stessi -sia in copia conforme che autenticate dal Presidente dell'ASD) o tesserini di iscrizione alla F.I.W.H.

La personale conoscenza da parte dell'Arbitro o dei Dirigenti non sarà in ogni caso ritenuta valida e sufficiente per poter partecipare alla gara.

Nessun giocatore potrà partecipare alla gara se la propria richiesta di tesseramento non sia stata consegnata alla F.I.W.H. nei termini previsti, pena la perdita della partita.

Art. 8 - Impianti di gioco

Le gare si svolgono su campi messi a disposizione dalle Società.

Il costo dei campi, sia privati che pubblici, sono a completo carico della Società prima nominata in calendario.

La F.I.W.H. si riserva eventuali modifiche e variazioni di calendario.

Nessun rimborso sarà dovuto alle società da parte della F.I.W.H. per impossibilità di disputare una gara per qualunque causa di forza maggiore (compresi motivati disguidi, impraticabilità, mancato arrivo Arbitro, ecc...)

Art. 9 - Rinuncia a gara e ritiro od esclusione dalle manifestazioni

Le Società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

La Società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita con il punteggio di 0-10 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica.

Qualora una Società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non avranno valore per la classifica che verrà formata senza tenere conto dei risultati delle gare della Società rinunciataria od esclusa.

Qualora una Società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perse con il punteggio di

0-10 in favore dell'altra Società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

La Società che rinunci per la terza volta a disputare gare, anche se preannunciate, sarà esclusa dal campionato o dalla manifestazione ufficiale a cui partecipa.

Art. 10 - Gare: rinvio, recuperi, anticipi, variazioni, rinunce

☐ Rinvio e Recuperi gare:

Qualora occorra rinviare una gara già programmata, è obbligatorio:

- a) richiedere, per iscritto, autorizzazione alla F.I.W.H., almeno 28 giorni prima della gara programmata, con l'assenso della Società avversaria;
- b) indicare data, orario e campo del recupero che comunque deve essere effettuato entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data ufficiale della gara medesima;
- c) versare alla Segreteria F.I.W.H. la tassa competente di **€. 35.00** a carico della Società richiedente;
- d) per le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, la F.I.W.H., nel caso di disaccordo fra le Società sulla data di recupero e trascorsi i 15 giorni successivi alla data ufficiale della gara medesima, definirà data, ora e campo del recupero con addebito dei costi ripartito in pari misura fra le due Società.

☐ Variazioni gare (Anticipi)

- a) Lo spostamento di gara, può essere autorizzato per le Società che devono partecipare a manifestazioni sportive regionali, nazionali ed internazionali promosse dalla F.I.W.H. o di rappresentanza e sarà cura dell'Organizzazione stabilirne la data del recupero;
- b) per le ultime due giornate di Campionato, la Commissione Tecnica, nel caso si renda necessario determinare per la classifica finale la graduatoria per l'assegnazione del titolo, l'eventuale promozione alla categoria superiore o la retrocessione nella categoria inferiore, si riserva la possibilità di calendariare le partite in giorni, impianti e orari che consentano la contemporanea disputa delle partite interessate.

Per le ultime due gare di Campionato non sono ammessi posticipi ma solo anticipi nel rispetto del precedente punto b) per le squadre in gara per la qualificazione alle fasi finali e/o l'attribuzione di titoli in palio.

Mancando di ottemperare ai disposti, la gara non disputata sarà considerata persa per entrambe o per la Società inadempiente.

Non sono ammessi rinvii o rinunce preannunciati solo telefonicamente.

Dovranno essere preannunciati tramite fax o e-mail ed inoltrati successivamente per iscritto firmati dal Presidente della Società richiedente nel rispetto del vigente R. O.

Art. 11 - Disciplina in campo

Le Società partecipanti saranno responsabili della disciplina durante lo svolgimento delle gare e di eventuali danni arrecati alle attrezzature (campo, docce, spogliatoi, ecc.) da risarcire direttamente alla Direzione dell'impianto usufruito.

Ogni Società tramite il Capitano sarà tenuta, come da consuetudine, a porre il saluto all'Arbitro/i ed al capitano avversario con segnalazione arbitrale in caso di inadempienza.

Inoltre, ogni Società avrà l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'Arbitro prima, durante e dopo la gara.

In mancanza di quanto sopra, l'organo competente punirà secondo i casi, ivi compreso le intemperanze di sostenitori nei confronti del o dei Direttori di gara e dei componenti la squadra avversaria.

Art. 12 - Visione dei documenti ufficiali di riconoscimento

Il Dirigente Accompagnatore ufficiale, o in sua vece il Capitano della squadra, potrà richiedere in visione all'Arbitro i tesserini e/o i documenti ufficiali di riconoscimento dei giocatori e dirigenti della squadra avversaria, prima, durante l'intervallo, oppure al termine della gara.

Art. 13- Regolamento disciplinare

Le Società affiliate e i tesserati alla F.I.W.H dovranno, in ogni occasione, tenere un contegno consono allo spirito che finalizza le attività della Federazione e dell'Associazione e saranno tenuti al rispetto di quanto previsto dalle vigenti Norme disciplinari delle attività sportive F.I.W.H.

Sono organi di disciplina sportiva, le cui competenze sono previste e regolamentate nelle Norme disciplinari:

- a) Giudice Sportivo di 1° Grado;**
- b) Commissione Disciplinare di 2ª Istanza- ultimo grado;**

Art. 14 - Osservatori di Campo

La F.I.W.H. potrà inviare propri incaricati in veste di Osservatori di Campo con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, sull'andamento delle gare. Gli Osservatori di Campo assistono e tutelano il Direttore di Gara e potranno invitare, in caso di necessita, i Dirigenti delle Società a prendere provvedimenti volti al mantenimento dell'ordine pubblico; salvo questo caso essi potranno astenersi dal rilevare il mandato ricevuto.

Gli Osservatori di Campo, qualora lo ritengano opportuno e previo riconoscimento da parte dell'Arbitro, avranno diritto di entrare nel recinto del campo di giuoco.

Gli Osservatori, designati dall'apposito Organo Tecnico, potranno assolvere compiti di relatori sui fatti dei quali siano stati spettatori, non rilevati dagli Arbitri o dai Cronometristi Ufficiali, redigendo apposito rapporto.

Art. 15 - Reclami

Non sono ammessi reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell'Arbitro e del Cronometrista Ufficiale.

Eventuali reclami dovranno pervenire all'Area Tecnica Federale a mezzo celere (fax o email) che provvederà a smistarli agli organi competenti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti Norme disciplinari, facendo eventualmente richiesta, qualora il fatto non si riferisca ad un semplice errore e/ controversia venale, della tassa di **€. 50,00 da versare sul C/C Federale** che sarà accreditata in caso di accoglimento. E' obbligatorio l'utilizzo della modulistica preposta o la presentazione della documentazione su carta intestata della società a controfirma del Presidente della stessa.

- Avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° Grado si ricorre alla 2ª e Ultima Istanza, secondo le modalità sopra indicate, entro 5 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della delibera relativa, corredando il ricorso con una tassa di **€. 100,00.**
La C.D. di 2ª e Ultima Istanza delibera entro 5 gg. dalla ricezione del reclamo con pubblicazione su comunicato ufficiale.

Art. 16 - Provvedimenti disciplinari

In caso di mancato arrivo del referto ufficiale di gara, non si omologa il risultato acquisito sul campo anche se già computato in classifica generale, rimandando al comunicato ufficiale successivo eventuali provvedimenti disciplinari, e ricordando che, salvo quanto previsto dai successivi paragrafi, eventuali **espulsi** dal campo non potranno partecipare alla successiva gara di campionato o torneo.

La squalifica per un turno di gara ufficiale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale, per **somma di ammonizioni** si applica:

- alla terza, sesta, ottava, nona ed ad ogni successiva ammonizione; prima di ognuno di questi limiti il giocatore viene diffidato; e pertanto sui Comunicati Ufficiali risulteranno le

diffide alla seconda, sesta e, settima ammonizione.

- Per il computo del conteggio ammonizioni ai fine della loro sommatoria si procede considerando che i cartellini sono:

verde (o ammonimento verbale ufficiale con apposito segno)

giallo (espulsione temporanea)

rosso

e che:

2 verdi equivalgono ad un giallo, 2 gialli equivalgono ad un rosso. I cartellini verdi (non tramutati in giallo) non concorrono al computo delle sanzioni.

- L'espulsione dal campo per doppia espulsione temporanea sarà sanzionata dal Giudice Sportivo come una giornata di squalifica automatica.
- Le squalifiche o le inibizioni superiori a due mesi, deliberate ai tesserati, sono da scontarsi in tutte le Manifestazioni promosse, organizzate o patrocinate dalla F.I.W.H. ed annullano i commi precedenti del presente articolo.

Per le sole gare di play-off e play-out:

1. le ammonizioni e le espulsioni temporanee decretate nelle gare di campionato/torneo non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
2. le squalifiche, anche conseguenti a cumulo e/o a recidività in ammonizioni ed espulsioni temporanee riportate nel corso del campionato o torneo, si scontano nelle gare di play-off e play-out;
3. nelle gare di play-off e play-out, la seconda espulsione temporanea, così come l'espulsione diretta, determina l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo più gravi sanzioni disciplinari previste dai rispettivi regolamenti tecnici.

Per eventuali altri casi che possono verificarsi al termine della gara, si fa riferimento ai provvedimenti pubblicati sui Comunicati ufficiali ed alle norme disciplinari della F.I.W.H.

Non è ammesso alla società di escludere un giocatore di propria iniziativa per farne scontare l'eventuale squalifica (salvo i casi obbligatori di cui al primo comma).

I provvedimenti disciplinari indicati sui Comunicati Ufficiali avranno decorrenza immediata dopo la pubblicazione e precisamente dalle ore 12,00 del giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale medesimo.

Art. 17 - Norme generali

1. Le Società affiliate partecipanti alle manifestazioni promosse e patrocinate dalla F.I.W.H. accettano quanto previsto nel R. O. e dalle Norme disciplinari.
2. Per quanto non previsto dal presente R. O. e dalle Norme disciplinari, si fa riferimento al vigente Statuto F.I.W.H. ed alle Carte Federali del C.I.P.

Art. 18 - Responsabilità

La F.I.W.H. declinano ogni responsabilità per danni e infortuni a persone e/o a cose prima, durante e dopo le gare, salvo quelle previste dalla tessera associativa (polizza e tabella lesioni) e dall'affiliazione.

Art. 19 - LEGGE SULLA PRIVACY - Consenso ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996. Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Le Società, con l'affiliazione e il tesseramento dei soci alla F.I.W.H., a conoscenza di quanto disposto dalla citata legge e successive modifiche, consentono, anche a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati personali vengano utilizzati ai fini associativi, informativi e assicurativi del sistema F.I.W.H.